

I punti-chiave

1

GLI ELENCHI DEI MEDIATORI

Per dare informazioni

La riforma prevede di istituire in ogni tribunale un elenco di mediatori familiari chiamati a informare le coppie in lite sullo strumento stragiudiziale della mediazione. Può entrare nell'elenco chi è iscritto a un'associazione di mediatori familiari riconosciuta da almeno 5 anni, ha formazione e competenza adeguate e condotta morale specchiata

2

I REQUISITI

Per esercitare la professione

Anche chi non è negli elenchi può esercitare, se rispetta i criteri del Dm 151/2023, cioè:

- requisiti di onorabilità;
- in alternativa, attestazione di qualità delle associazioni, certificazione di conformità alla norma Uni o laurea triennale in area umanistico-sociale;
- formazione iniziale di 240 ore e aggiornamento annuale di 10 ore

3

LA NORMA TRANSITORIA

Per i «vecchi» mediatori

Può continuare a svolgere l'attività di mediatore familiare chi, al 15 novembre scorso, (entrata in vigore del Dm 151/2023) aveva già un attestato di mediatore familiare, dopo aver seguito 220 ore di corso e superato un esame finale, e può dimostrare lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente

4

I COMPENSI

La valutazione

Per ogni incontro ciascuna parte versa un minimo di 40 euro più una somma variabile determinata con un moltiplicatore in base alla complessità e conflittualità del caso. A questa cifra si applica anche un ulteriore 21% di costi forfettari. Il compenso (e la difficoltà) vanno indicati all'inizio dell'incarico